



COMUNE DI MISINTO

Provincia di Milano

Piazza P. Mosca n. 9 – 20020 MISINTO

tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960

e-mail: info@comune.misinto.mi.it

www.comune.misinto.mi.it



UNI EN ISO
9001:2000



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con Deliberazione CC n. 13 del 02.03.1999

Modificato con Deliberazioni: CC n. 51 del 20.07.1999

CC n. 45 del 21.12.2001

CC n. 46 del 28.11.2005

CC n. 10 del 04.04.2007

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree	» 3
Art. 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile	» 4
Art. 4 - Determinazione dell' aliquota d'imposta	» 4

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5 - Abitazione principale	» 5
Art. 6 - Riduzioni e detrazioni d' imposta	» 6
Art. 7 - Esenzioni	» 7

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8 - Denunce e comunicazioni	» 8
Art. 9 - Versamenti	» 8
Art. 10 - Differimento dei termini per i versamenti	» 8
Art. 11 - Accertamenti	» 9
Art. 12 - Attività di controllo	» 9
Art. 13 - Rimborsi - ABROGATO.....	» 10
Art. 14 - Funzionario responsabile	» 10
Art. 15 - Riscossione coattiva	» 10
Art. 16 - Sanzioni e interessi	» 11
Art. 17 - Contenzioso	» 11

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Norme di rinvio	» 11
Art. 19 - Entrata in vigore	» 12

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Misinto, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree

- 1) Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1997 sono così definiti:
 - **fabbricato**: unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Sono tuttavia considerati terreni non fabbricabili quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
 - **terreno agricolo**: il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile, oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo.
- 2) Ai fini del precedente comma, la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della Legge 9.1.1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
- 3) Il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari all' 80% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente. (1)

(1) Facoltà esercitata ai sensi dell'art. 59 lettera a) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art. 3

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

- 1) Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale può determinare per zone omogenee e periodicamente, e comunque entro e non oltre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di riferimento con effetto da tale anno, i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
- 2) Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. (1)
A decorrere dall'anno 2002 i valori di riferimento determinati dal Consiglio Comunale sono adeguati annualmente all'indice ISTAT.
- 3) Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939 e successive modificazioni, in quanto destinati ad abitazione e non strumentali per l'esercizio di una attività economica, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992.
Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C) o D), per i quali la consistenza è espressa in metri quadri, è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a mq. 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto. (2)

4) Abrogato

- (1) Facoltà concessa dall'art. 59, comma 1, lettera g) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
- (2) Vedasi fra le altre, la circolare del Ministero delle Finanze del 26.5.1997, n. 144/E.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

- 1) L'aliquota dell'imposta è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, se la deliberazione non è adottata entro tale termine si applica l'aliquota del quattro per mille ai sensi di legge.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5

Abitazione principale

- 1) Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
 - a) abitazione nella quale il soggetto passivo, salvo prova contraria, ha la residenza anagrafica;
 - b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa quale abitazione principale;
 - c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari a soggetto che lo utilizza quale abitazione principale;
 - d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (1)
- 2) La qualifica di abitazione principale del soggetto passivo o dei soggetti indicati nel comma precedente del presente articolo, è verificata tramite la residenza anagrafica, salvo prova contraria, la quale deve risultare dagli appositi registri anagrafici, coincidente con l'ubicazione dell'abitazione, in quanto il concetto di residenza è per legge definito quale luogo di dimora abituale.
- 3) Alle abitazioni principali, come definite nel precedente comma 1 del presente articolo, si applicano tutte le agevolazioni e detrazioni disposte dalla legge, nella misura stabilita dall'Ente con apposito atto deliberativo di determinazione delle aliquote per l'anno di riferimento.
- 4) Sono considerate parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di reale diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
- 5) Ai fini di cui al comma 4, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero, anche se posti in uno stabile diverso, purchè sia comunque rinvenibile il rapporto di funzionalità tra i due immobili.
- 6) Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altri effetto stabilito nel D.Lgs. 504 del 30.12.1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi per questo aspetto l'agevolazione nella possibilità di detrarre l'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
- 7) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

(1) Facoltà prevista dall'art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996, n. 662.

Art. 6

Riduzioni e detrazioni d'imposta

- 1) L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
- 2) Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lett. c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento edilizio.
- 3) A titolo esemplificativo, si possono ritenere rientranti nella definizione di cui al precedente comma, i seguenti casi:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni e rischi di crollo che possano costituire pericolo a cose o persone;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
 - e) edifici per i quali, a seguito di rilascio di concessione edilizia da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, necessitano interventi di ristrutturazione che determinano l'impossibilità di occupazione degli stessi.
- 4) L'inagibilità o l'inabilità può essere accertata:
 - mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 28.12.2000, n. 445, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi.Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'ufficio tecnico comunale o mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
- 5) Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
- 6) Il fabbricato può essere costituito da uno o più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento) anche con diversa destinazione d'uso e, ove risultino inagibili o inabitabili solo alcune di queste, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

- 7) La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del comune con la dichiarazione di cui all'art. 8 del presente regolamento. (1)
- 8) L'aliquota può essere stabilita dal Comune, con la deliberazione che stabilisce le aliquote per l'anno di riferimento, nella misura del quattro per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione di immobili. (2)
- 9) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui ai punti a) - b) - c) - d) dell'art. 5 del presente regolamento, si detrae un importo determinato in misura fissa dalla legge fino a concorrenza del suo ammontare, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae questa destinazione; se l'unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

(1) Facoltà concessa dal comma 1, lettera h), dell'art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

(2) Facoltà prevista dall'art. 3, comma 55, della Legge 662/96.

Art. 7 Esenzioni

- 1) Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali. (1)
- 2) L'esenzione prevista dalla lettera i) dell'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in locazione finanziaria, dall'ente non commerciale utilizzatore. (2)
- 3) L'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1 lettera i), del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale; la qualifica di ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del DPR 917/1986.

(1) Facoltà prevista dal comma 1 lettera b), dell'art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

(2) Facoltà prevista dal comma 1 lettera c) del D.Lgs. 30.12.1997, n. 446.

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8 Denunce e comunicazioni

1) A decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs 18.12.1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

2) *Abrogato*

2) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 9 Versamenti

1) L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo per la propria quota di spettanza; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, ed hanno effetto anche per gli anni d'imposta antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento. (1)

2) L'imposta dovuta deve essere corrisposta secondo le modalità previste dal regolamento delle Entrate approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 02.03.1999, in una delle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446.

(1) Facoltà prevista dal comma 1, lettera i) dell'art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art. 10 Differimento dei termini per i versamenti

1) Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.(1)

2) Sono in ogni caso differiti di sei mesi i termini di pagamento dell'imposta nel caso di decesso del soggetto passivo nel semestre antecedente alla scadenza, sia per la parte che deve essere versata per conto del contribuente deceduto, sia per la parte di competenza degli eredi, al fine di regolarizzare la successione con definizione corretta della soggettività passiva ai fini del presente tributo. (1)

(1) Facoltà prevista dal comma 1, lettera o), dell'art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art. 11
Accertamenti

- 1) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs 18.12.1997, n. 472 e successive modificazioni.
- 2) Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
- 3) Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. (1)

(1) Facoltà prevista dal comma 1, lettera m), dell'art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art. 12
Attività di controllo

- 1) *Abrogato*
- 2) *Abrogato*
- 3) La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
- 4) Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni sono effettuate secondo criteri selettivi stabiliti dalla Giunta Comunale tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice e accertatrice.
- 5) Al fine del potenziamento dell'attività dell'Ufficio tributario del Comune, alla Giunta Comunale è data facoltà di attribuire specifici compensi incentivanti al personale addetto destinando a tale scopo una percentuale degli introiti dell'imposta ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 13
Rimborsi

Articolo abrogato

Art. 14
Funzionario responsabile

- 1) Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
- 2) In merito all'attività di controllo, il funzionario responsabile si deve attenere alle determinazioni della Giunta Comunale circa le azioni da intraprendere ed i criteri da seguire.

Art. 15
Riscossione coattiva

- 1) Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità indicate dal comma 2 dell'art. 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

Art. 16
Sanzioni e interessi

- 1) Nel caso di evasione totale si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
- 2) Se l'evasione è parziale si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
- 3) Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'articolo 10 della Legge 27.7.2000, n. 212 in tema di Statuto del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
- 4) Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
- 5) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 17

Contenzioso

- 1) Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Norme di rinvio

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 19 Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 1999.